

Informativa per la clientela di studio

N. 50 del 28.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Comunicazione lettere d'intento

*Il "**Decreto semplificazioni fiscali**" (D.L. 16/2012, entrato in vigore il 2 marzo) ha previsto la modifica del termine entro il quale i fornitori degli esportatori abituali devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere d'intento ricevute dai loro clienti: non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma **entro il termine per l'effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale**, nella quale confluiscano le prime operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.*

Esportatori abituali

Le imprese che effettuano operazioni internazionali con Paesi sia UE sia extra UE, quando ricorrono determinate condizioni, possono acquistare o importare beni e servizi senza applicare l'IVA, entro un predeterminato limite annuale (plafond).

I soggetti che possono godere dell'agevolazione sono definiti "**esportatori abituali**" e sono quelli che effettuano con una certa frequenza le seguenti operazioni non imponibili:

- ✓ esportazioni dirette;
- ✓ operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell'esercizio dell'attività propria d'impresa;
- ✓ operazioni connesse a trattati e accordi internazionali;
- ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari.

Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni sopra indicate, registrati nell'anno precedente ovvero nei dodici mesi precedenti (nel caso di adozione del plafond mobile), è superiore al 10% del volume d'affari, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Gli acquisti in sospensione d'imposta si possono effettuare nei limiti del plafond.

Il plafond è costituito dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali registrate ai fini IVA, rispettivamente:

- ✓ nell'anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d'imposta, se si utilizza il plafond annuale;
- ✓ nei dodici mesi precedenti a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d'imposta, se si utilizza un plafond mobile.

Lettera d'intento

Il fornitore che riceve dal proprio cliente la dichiarazione d'intento deve numerarla progressivamente entro 15 giorni successivi a quello di ricevimento e annotarla (numero e data) sull'apposito registro o sul registro IVA acquisti.

Per l'emissione della fattura, il fornitore dell'esportatore abituale deve:

- ✓ verificare che la dichiarazione d'intento ricevuta sia ancora valida;
- ✓ indicare nella fattura il titolo di inapplicabilità dell'imposta e la relativa norma di esonero;
- ✓ indicare nella fattura gli estremi della dichiarazione di intento.

Ai fornitori o prestatori di servizi presso i quali si effettua l'acquisto in sospensione d'imposta, prima dell'effettuazione di un'operazione agevolata, deve essere consegnata o inviata una dichiarazione d'intento (art. 1, lett. c), del D.L. 746/1983) conforme all'apposito modello ministeriale. Essa evidenzia l'intento dell'operatore economico di avvalersi del beneficio in oggetto. La dichiarazione può riguardare sia un'operazione singola, sia più operazioni tra le stesse parti, ma deve sempre precedere l'effettuazione del primo acquisto.

La dichiarazione d'intento, redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in un apposito registro (registro delle dichiarazioni d'intento) o, in sostituzione dello stesso, in apposite sezioni dei registri IVA.

Comunicazione telematica

Il fornitore dell'esportatore abituale deve **inviare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.**

Nelle comunicazioni bisogna riportare le indicazioni di ogni singola dichiarazione d'intento e precisamente:

- ✓ numero progressivo assegnato dal fornitore-dichiarante;
- ✓ numero progressivo attribuito dal cliente-esportatore abituale con indicazione dei dati anagrafici di questi;
- ✓ tipo, durata ed eventuale importo della dichiarazione d'intento ricevuta.

Decreto semplificazioni fiscali

Prima dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni fiscali in base alle disposizioni introdotte dalla legge n. 311/2004, i fornitori degli "esportatori abituali" avevano l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle lettere d'intento ricevute dai loro clienti **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento**.

Con il Decreto semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012 entrato in vigore il 2 marzo) è stato modificato tale termine assumendo come scadenza il **termine per l'effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale**, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....